

Circolare n°: 06/2021

Oggetto: *Bonus pubblicità 2021 e incentivi in start up e PMI innovative*

Sommario: Recenti provvedimenti normativi hanno ridefinito le discipline del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, nonché degli incentivi per investimenti in start up e PMI innovative.

Contenuto: _____

La legge di Bilancio 2021 ha modificato la previgente disciplina sugli investimenti pubblicitari, riducendo l'ambito oggettivo di applicazione del credito al 50% alle sole spese per campagne su quotidiani e periodici anche in formato digitale.

Per le campagne pubblicitarie su radio e TV locali, l'agevolazione è riconosciuta nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Entro il prossimo 31 marzo è previsto l'invio della prenotazione contenente i dati degli investimenti effettuati/da effettuare nel 2021.

Con la circolare n.1 del 25 febbraio scorso, il MISE ha reso note le disposizioni operative per l'accesso e il funzionamento della piattaforma informatica per la presentazione delle istanze per la detrazione IRPEF al 50% sugli investimenti effettuati in start up e PMI innovative in regime *de minimis*.

Le imprese beneficiarie dovranno presentare apposita istanza dal 1° marzo al 30 aprile 2021.

Di seguito evidenziamo le principali caratteristiche delle agevolazioni predette e le procedure da adottare.

Indice: _____

P.1 ————— **BONUS PUBBLICITA' 2021**

P.2 ————— **INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE**

Riproduzione vietata

BONUS PUBBLICITA': _____

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al bonus:

- i **titolari di reddito di impresa**, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato;
- gli **esercenti arti e professioni**;
- gli **enti non commerciali**.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese agevolabili sono quelle riguardanti investimenti in **campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici**, anche on line, **ed emittenti televisive e radiofoniche locali**, effettuati a partire dal **01 gennaio 2021** e fino al **31 dicembre 2021**.

Le spese agevolabili riguardano soltanto quelle relative ad investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è pari:

- al **50%**, delle spese sostenute nel 2021 per gli investimenti su stampa;
- al **75%** valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, per gli investimenti su emittenti radiotelevisive locali.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria.

Ai fini del computo dell'agevolazione, si applicano i criteri di cui all'articolo 109 del Tuir; l'effettività della spesa deve poi risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti titolati al rilascio del visto di conformità, oppure da un revisore legale dei conti.

Il credito d'imposta, nella forma di **contributo in conto esercizio**, sarà rilevato in bilancio adottando la **stessa modalità di rilevazione contabile per competenza** adottata per la spesa a cui afferisce.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E UTILIZZO

I soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato **ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2021**;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti, **DAL 1° AL 31 GENNAIO 2022**.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o comunitarie aventi per oggetto la medesima spesa; esso è poi utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando apposita comunicazione telematica su piattaforma delle entrate.

Si invitano i Clienti interessati a fornire la documentazione richiesta (fatture per le spese già sostenute, e preventivi per quelle da sostenere) entro e non oltre il prossimo 26 marzo.

INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE: _____

Con il DM 28 dicembre 2020, sono state definite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in start up e in PMI innovative.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al beneficio gli investitori **persone fisiche** effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative, come definite rispettivamente dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolati gli investimenti effettuati secondo le seguenti modalità:

- **investimento diretto** i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote, così come pure la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale;
- **Investimento indiretto** per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in Start up innovative o PMI innovative.

L'investimento agevolato deve essere mantenuto **per almeno tre anni**, pena la decadenza dal beneficio.

AGEVOLAZIONE

La detrazione è pari al:

- **50% dell'investimento effettuato**, fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000, nel caso di investimento in una **Start up innovativa**;
- **50% dell'investimento effettuato**, fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro, se si investe in una **PMI innovativa**. In caso di investimento superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente, il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30%.

Se la detrazione è di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, **non oltre il terzo periodo**, fino a concorrenza del suo ammontare.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Per accedere all'agevolazione, l'impresa beneficiaria (la start up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento) deve presentare un'apposita istanza on line che contenga:

- i dati identificativi dell'investitore, dell'impresa e, in caso di investimento indiretto, dell'Oicr;
- l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare.

L'ammontare di aiuti totali concessi ad una Start up o Pmi innovativa non potrà superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il MISE verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale *de minimis*, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa che all'investitore. L'esito negativo determina il blocco della presentazione dell'istanza e la fruizione dell'incentivo. In caso di assorbimento parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti *de minimis* già ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.

L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.

Solo per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, **purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.**

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan